



CASARTIGIANI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

06/02/2019

CIRCOLARE N° 14/19

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

Accordo Interconfederale 4 febbraio 2019

Lo scorso 4 febbraio, CASARTIGIANI _ insieme alle altre Organizzazioni Datoriali ed a CGIL, CISL e UIL _ ha sottoscritto un importante Accordo Interconfederale che aumenta l'importo degli assegni riconosciuti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA) ai lavoratori dell'artigianato in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

In particolare al fine di sostenere imprese e lavoratori del comparto le Parti hanno concordato in via sperimentale _ a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019_ ed a parziale e temporanea modifica dell'art. 11 del Regolamento di FSBA, che l'ammontare dell'assegno ordinario, verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi). E' stato stabilito inoltre che l'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 148/2015, verrà calcolato anch'esso sul massimale più elevato previsto dall'Inps per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi).

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento di FSBA, la regolarità contributiva utile ai fini dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo è stata fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione. Restano fermi i requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 12.

Il presente accordo fa seguito ad un precedente Accordo Interconfederale, sottoscritto il 17 dicembre scorso, con il quale le Parti per migliorare ed ampliare la fruibilità degli strumenti a sostegno dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane avevano già stabilito di passare da 13 a 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) la prestazione di sostegno al reddito riconosciuta per l'Assegno Ordinario e la possibilità per il lavoratore di accedere alle prestazioni anche in presenza di ferie e permessi residui.